

**La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.**

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità.

I termini per la presentazione sono:

- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E' opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità.

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).

**(Solo su appuntamento tramite Punto Informativo: Tel. 059.213.1074 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00)**

Elenco documenti da esibire il giorno dell'appuntamento e la cui mancanza non permetterà di dar corso alla dichiarazione:

- fotocopia codice fiscale dei rinunzianti e del defunto;
- fotocopia del documento di identità dei rinunzianti (avanti e retro);
- estratto dell'atto di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- in caso di rinuncia per conto di minore, interdetto, beneficiario di amministrazione di sostegno è necessario esibire copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare rilasciata al genitore, tutore o amministratore di sostegno
- l'atto è soggetto a imposta di registro, imposta di bollo e diritti di copia in vigore il giorno in cui viene resa la dichiarazione.
- L'imposta di bollo e diritti di copia devono essere assolti con presentazione di marche da bollo:

n.2 da euro 16,00 cad. e n. 1 da euro 11,54

L'imposta di registro dovrà essere assolta tramite versamento con modello F23 (fac-simile per la compilazione in calce alla presente) - ATTUALMENTE L'IMPOSTA DI REGISTRO E' DI EURO 200,00 **(Unico pagamento anche in caso di più Rinunzianti)**

The diagram illustrates the F23 form with callouts for specific fields:

- Punto 4** inserire il nome del Rinunciante (solo un nome anche se sono più di uno i rinunzianti)
- Punto 5** inserire il nome del Defunto
- Punto 6** inserire T G U
- Punto 9** inserire R G
- Punto 11** inserire 1 0 9 T
- Punto 12** inserire IMPOSTA DI REGISTRO
- Punto 13** inserire 200,00
- TOTALE** inserire 200,00

Modulo f23 editabile e stampabile richiedibile al punto informativo anche tramite mail all'indirizzo: [puntoinformativo@tribunaledimodena.it](mailto:puntoinformativo@tribunaledimodena.it), o in tutti gli sportelli bancari e/o postali

**ATTENZIONE!!! L'APPUNTAMENTO E' SOLO UNA PRENOTAZIONE DEL POSTO, PER REDIGERE L'ATTO, IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO, OCCORRE CHE IL CANCELLIERE, COMUNICATO IN SEDE DI PRENOTAZIONE, RICEVA IL PRIMA POSSIBILE (QUINDI PRIMA DEL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA. E' POSSIBILE CONSEGNARE PERSONALMENTE LA DOCUMENTAZIONE AL CANCELLIERE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 OPPURE TRAMITE MAIL (L'INDIRIZZO MAIL, IL TELEFONO E IL NOME DEL CANCELLIERE DI TURNO PER IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO VIENE COMUNICATO IN SEDE DI PRENOTAZIONE).**